

Istruzioni per la redazione dei progetti PRIN 2012, per la loro preselezione e per la determinazione e rendicontazione dei costi ammissibili.

PREMESSA

L'obiettivo dell'intervento di cui al nuovo bando PRIN, attraverso il sostegno finanziario del MIUR alle attività di ricerca libera di eccellenza, è da individuare principalmente nel rafforzamento delle basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative relative ai Programmi Quadro dell'Unione Europea.

Il nuovo bando PRIN si caratterizza anche per diverse novità, che vengono qui di seguito sinteticamente riportate.

- 1) la procedura di preselezione dei progetti, basata non più su progetti dettagliati, ma su sintetiche proposte resta a cura delle singole università, che restano dunque responsabilizzate nella scelta dei progetti da ammettere alla fase di valutazione centralizzata; solo se preselezionate, le proposte saranno poi sviluppate a livello di progetto dettagliato;
- 2) i criteri per la preselezione sono parzialmente predeterminati dal MIUR, e vengono stabiliti, per la prima volta, direttamente dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR);
- 3) i progetti non sono più ripartiti secondo le quattordici aree disciplinari, ma secondo i tre macrosettori dell'European Research Council;
- 4) vengono inoltre individuate tre linee d'intervento, in base alla distanza temporale in anni dal primo dottorato o dalla prima specializzazione (o, in assenza di entrambi, dalla prima laurea), con riserva di fondi per le linee d'intervento destinate ai coordinatori più giovani;
- 5) non vengono prefissati limiti né nel numero delle unità operative, né nei costi minimi e massimi dei progetti;
- 6) l'elenco nominativo dei partecipanti, sia nelle proposte sintetiche che nei progetti dettagliati, è limitato, ai soli fini della valutazione scientifica, esclusivamente al personale di ruolo, restando peraltro inteso che in fase di esecuzione del progetto, il gruppo di ricerca potrà essere costituito anche da altro personale (assegnisti, dottorandi, borsisti, laureandi, consulenti esterni, ecc., già contrattualizzato o da contrattualizzare), nel rispetto di quanto previsto dalla legge 240/2010.

Restano invece, anche nel presente bando, le principali novità introdotte nei bandi precedenti, tra le quali è importante ricordare:

- 1) la determinazione del contributo MIUR nella misura esatta del 70% dei costi ritenuti congrui;
- 2) la garanzia, per ogni progetto finanziato, che il contributo concesso non risulti comunque inferiore all'80% del contributo ministeriale richiesto in sede di presentazione del progetto (ovvero nel caso in cui i costi esposti non siano ritenuti congrui in sede di valutazione, non inferiore all'80% del contributo teorico desumibile dall'applicazione dei costi congrui);
- 3) l'eliminazione degli impegni preventivi, in termini di mesi-persona, per i componenti del team di ricerca; pertanto, l'indicazione dei mesi-persona da dedicare al progetto è puramente indicativa e vale ai soli fini del preventivo di costo, fermo restando, ovviamente, che in fase di consuntivo i mesi persona effettivamente contabilizzati potranno risultare anche diversi da quelli indicati all'atto della presentazione del progetto;
- 4) l'introduzione di un'articolazione per voci di spesa più coerente con gli standards europei (con l'introduzione del criterio dei "*full costs*") e che consente di far fronte al cofinanziamento, da parte degli Atenei e degli Enti, mediante la valorizzazione del tempo dedicato al progetto dal personale impegnato nella ricerca, senza più bisogno, pertanto, di ricorrere a proprie risorse finanziarie;

- 5) il ricorso a procedure di verifica più snelle, con l'introduzione di appositi "audit interni centrali", che responsabilizzano gli Atenei nella certificazione delle spese e migliorano l'efficienza e l'economicità dell'azione del Ministero;
- 6) al termine dei progetti, l'eventuale accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni e/o sugli audit, ferme restando le responsabilità civili e penali, con eventuali sanzioni (esclusione dai successivi bandi) sia a carico dei singoli responsabili, sia, ove ripetute, a carico dell'ente.

FASE DI PRESELEZIONE

Il bando prevede che tutte le proposte chiuse correttamente entro la scadenza siano sottoposte a preselezione da parte delle università, al fine di proporre al MIUR, per la fase di valutazione dei CdS, un numero di proposte non superiore allo 0,75% del numero di docenti e ricercatori presenti nei propri ruoli al momento della scadenza del bando (con arrotondamento all'intero superiore), ovvero, se maggiore, al doppio della media dei progetti approvati nei cinque precedenti bandi PRIN, a livello di coordinatore scientifico (anche in questo caso con arrotondamento all'intero superiore).

Lo stesso bando prevede altresì che ogni università sottoponga a preselezione, a proprie spese, esclusivamente le proposte aventi come coordinatore un docente/ricercatore appartenente ai ruoli della stessa università. Ovviamente, le risultanze della preselezione da parte dell'università del coordinatore sono vincolanti anche per tutte le altre unità operative del progetto, facenti capo ad altre università e/o enti pubblici di ricerca.

Ad esempio, l'università Xyz ha 1.234 docenti e ricercatori, anche a tempo determinato, in ruolo al momento della scadenza del bando, e nei cinque precedenti bandi PRIN ha avuto (a livello di coordinatore scientifico) finanziati 5, 7, 4, 3 e 2 progetti.

A questo punto i calcoli da effettuare sono i seguenti:

- 1) lo 0,75% di 1.234 è 9,255;
- 2) la media tra 5, 7, 4, 3 e 2 è 4,2; e il suo doppio è 8,4;
- 3) ciò vuol dire che l'università Xyz può proporre al MIUR il maggiore tra 9,255 (arrotondato all'intero superiore, cioè 10) e 8,4 (arrotondato all'intero superiore, cioè 9), e quindi 10 proposte.
- 4) Qualora, per ipotesi, le proposte correttamente chiuse alla data di scadenza del bando da parte di coordinatori in ruolo presso l'università Xyz siano 37, la stessa università dovrà selezionare 10 delle 37 proposte chiuse, e solo quelle 10 proposte passeranno allo sviluppo successivo.

Le proposte non preselezionate dall'università si intendono invece definitivamente escluse dall'accesso alla fase di valutazione dei CdS.

La comunicazione delle risultanze della preselezione avviene per via telematica secondo procedura resa disponibile dal CINECA.

La mancata conclusione della procedura di preselezione, da parte dell'università Xyz, entro il termine previsto nel bando, esclude invece dalla fase di valutazione tutte le proposte presentate da coordinatori scientifici di ruolo nell'università Xyz.

La fase di preselezione è svolta in totale autonomia da ogni università, ma nel rispetto di alcuni criteri basilari fissati nel bando:

- A) costituzione, da parte di ogni università di "comitato di preselezione" (nominato con decreto rettorale e costituito da docenti di ruolo della stessa università non partecipanti ai progetti del presente bando);
- B) definizione (entro l'11 febbraio 2013) da parte di ogni università, di criteri di preselezione predeterminati (da rendere immediatamente pubblici) basati non solo del punteggio medio conseguito da ogni proposta (di cui alla successiva lettera F), ma anche, eventualmente, della opportunità di assicurare una congrua ripartizione delle proposte preselezionate tra i tre settori ERC e/o tra le tre linee d'intervento, ovvero degli aspetti di natura strategica connessi con le possibili ricadute, per l'ateneo, in termini di visibilità, attrattività, competitività internazionale e

- potenzialità di attivazione di interazioni con soggetti imprenditoriali e/o con altri organismi di ricerca pubblici o privati, anche internazionali;
- C) l'esame della qualità scientifica di ogni proposta deve accertare: a) l'innovatività e l'originalità della ricerca proposta e della sua metodologia: fino a punti 5; b) la qualificazione del coordinatore scientifico e dei responsabili di unità, anche con riferimento alla coerenza tra le tematiche del progetto e le loro competenze scientifiche: fino a punti 5;
 - D) la valutazione di ogni proposta è affidata dal CINECA, per conto delle università, a tre revisori esterni anonimi, sorteggiati mediante procedura informatica;
 - E) i revisori devono formulare (entro il 19 aprile 2013) un giudizio analitico, per ognuno dei criteri sopra indicati, sulle proposte di propria competenza; il giudizio è riassunto, per ogni criterio, in una valutazione sintetica finale espressa su una "classe di giudizio" cui si associa una scala predefinita di valori (A- eccellente, 5 punti; B- ottimo, 4 punti; C- buono, 3 punti; D- discreto, 2 punti; E- mediocre, 1 punto);
 - F) per ogni proposta, il punteggio medio è calcolato come media aritmetica dei punteggi assegnati dai tre revisori; sono avviate alla fase successiva solo le proposte con punteggio medio almeno pari a 8/10;
 - G) ogni università, tramite il "comitato di preselezione", definisce (entro il 10 maggio 2013) la lista dei progetti preselezionati, di cui assume la piena responsabilità, tenendo conto dei criteri predefiniti e da essa preventivamente resi pubblici; le proposte preselezionate sono elencate in ordine di graduatoria, con l'attestazione, per ciascuna di esse, dell'effettivo rispetto dei requisiti di partecipazione relativi alle diverse linee d'intervento.

Le linee d'intervento previste sono tre, e precisamente:

- a) "linea d'intervento A (PRIN starting – giovani ricercatori)" - riservata a PI che abbiano conseguito il primo dottorato o la prima specializzazione presso una Scuola di Specializzazione Universitaria (se meno recente rispetto alla data del primo dottorato), da non più di sette anni rispetto alla data del presente bando, ovvero, in assenza di entrambi, che abbiano conseguito la prima laurea magistrale o equivalente da non più di dieci anni dalla data del presente bando;
- b) "linea d'intervento B (PRIN consolidator)" - riservata a PI che abbiano conseguito il primo dottorato o la prima specializzazione presso una Scuola di Specializzazione Universitaria (se meno recente rispetto alla data del primo dottorato), da più di sette anni ma da non più di dodici anni rispetto alla data del presente bando, ovvero, in assenza di entrambi, che abbiano conseguito la prima laurea magistrale o equivalente da più di dieci anni ma da non più di quindici anni rispetto alla data del presente bando;
- c) "linea d'intervento C (PRIN advanced)" - riservata a PI che abbiano conseguito il primo dottorato o la prima specializzazione presso una Scuola di Specializzazione Universitaria (se meno recente rispetto alla data del primo dottorato), da più di dodici anni rispetto alla data del presente bando, ovvero, in assenza di entrambi, che abbiano conseguito la prima laurea magistrale o equivalente da più di quindici anni rispetto alla data del presente bando

I limiti temporali di sette e dieci anni per la linea d'intervento A, di dodici e quindici anni per la linea d'intervento B e di dodici e quindici anni per la linea d'intervento C possono essere aumentati di un anno per ogni figlio ovvero di un anno nel caso di effettivo svolgimento di leva obbligatoria o di servizio civile

sostitutivo. Nel caso in cui i requisiti soggettivi consentano la partecipazione a più linee d'intervento spetta al docente o ricercatore scegliere la linea d'intervento cui partecipare.

Per le linee d'intervento A e B, tutti i responsabili di unità operative e i relativi partecipanti debbono essere in possesso dei requisiti richiesti per i PI della linea A o della linea B, indifferentemente, ma non quelli richiesti per la linea C; non sono invece previsti vincoli per i responsabili di unità operative e per i partecipanti alla linea d'intervento C. In altre parole, in linea d'intervento A, tutti i partecipanti (responsabili di unità compresi) debbono avere i requisiti di cui alle linee A o B, ma non C; lo stesso dicasi per la linea d'intervento B; invece non ci sono vincoli per la linea d'intervento C, dove responsabili di unità e partecipanti possono avere indifferentemente i requisiti previsti per i coordinatori della linea A, o della B, o della C.

FASE DI VALUTAZIONE

La valutazione scientifica dei progetti di ricerca preselezionati è interamente a carico MIUR, ed è curata, per ogni settore ERC, dal relativo CdS (nominato dal MIUR, previa designazione da parte del CNCR), che opera mediante revisori esterni anonimi (secondo le usuali prassi della "peer review") italiani o stranieri, in numero di tre per ogni progetto. I revisori sono scelti dal CdS attingendo alla banca dati MIUR. Almeno uno dei revisori deve essere scelto tra coloro che sono già stati assegnati allo stesso progetto nella fase di preselezione.

Ogni revisore deve rilasciare, prima dell'accettazione dell'incarico, una dichiarazione d'impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità; in caso di accertata violazione di tali principi il MIUR procede alla esclusione definitiva dell'esperto responsabile dalla banca dati MIUR.

I revisori formulano un giudizio analitico sui progetti di propria competenza, riassunto in una valutazione sintetica finale espressa, per ognuno dei criteri indicati nel bando, sulle stesse "classi di giudizio" e sulla stessa scala predefinita di valori numerici usata per la preselezione.

Per ogni progetto, il punteggio complessivo è calcolato come media aritmetica dei punteggi attribuiti dai tre revisori. Per i progetti con punteggio complessivo superiore o uguale a 12/15, ogni CdS, indica il costo ritenuto congruo e il relativo contributo proposto, che non potranno comunque risultare inferiori, rispettivamente, all'80% del costo esposto in progetto e del relativo contributo richiesto.

In caso di ex-aequo, ed al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa complessivi per area disciplinare e per linea d'intervento, è data priorità ai progetti che abbiano conseguito un punteggio medio più elevato sul criterio 1; in caso di ulteriore ex-aequo è data priorità ai progetti che abbiano conseguito un punteggio medio più elevato sul criterio 2.

Solo al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa complessivi per area disciplinare e per linea d'intervento, stabiliti nel bando, il MIUR, nella formazione delle graduatorie finali di settore, può apportare ulteriori riduzioni ai costi ed ai contributi indicati dai competenti CdS.

CHIARIMENTI SUGLI ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI

Al fine di consentire la corretta predisposizione del quadro economico del progetto e la corretta rendicontazione delle spese sostenute, si ritiene utile sottolineare quanto segue:

1. le spese sostenute in quota parte coi fondi PRIN ed in quota parte con altri fondi specifici per il finanziamento di progetti (quali FAR, FIRB, FISR, ecc.) potranno essere imputate al progetto (e poi rendicontate) solo per la parte a carico dei fondi PRIN; ad esempio, una fattura per l'acquisto di un computer portatile di costo pari a € 1.000, di cui € 300 sui fondi PRIN e € 700 sui fondi FIRB, dovrà essere imputata al progetto PRIN solo per l'importo di € 300; i restanti € 700 non dovranno figurare nell'articolazione economica del progetto PRIN né in sede di preventivo né in sede di consuntivo;
2. le spese sostenute in quota parte coi fondi PRIN ed in quota parte con fondi propri potranno essere invece imputate al progetto (e poi rendicontate) per l'intero ammontare; ad esempio, una fattura per l'acquisto di un computer portatile di costo pari a € 1.000, di cui € 400 sui fondi PRIN e € 600 su fondi propri, sarà imputata al progetto PRIN per l'importo di € 1000;
3. per tutti i docenti/ricercatori/tecnologi componenti dell'unità di ricerca non potranno essere previsti compensi aggiuntivi per la loro collaborazione (neanche attraverso l'utilizzo, anche solo parziale, delle "spese generali") ma solo i costi relativi alla valorizzazione dei mesi persona nei limiti del 30% di cofinanziamento dell'Ente, nonché i rimborsi per le spese sostenute (e regolarmente documentate) per viaggi/missioni connessi con lo svolgimento del progetto;
4. all'atto della rendicontazione, il costo del personale a contratto (assegnisti, dottorandi, ecc.) già acquisito, prima della data di approvazione del progetto PRIN, con fondi propri, diversi dai fondi PRIN e da altri fondi specifici per il finanziamento di progetti, non potrà essere rendicontato nel progetto, neanche in quota parte (partecipazione esclusivamente a costo zero);
5. all'atto della rendicontazione, i costi relativi al personale reclutato appositamente per il progetto (assegnisti, dottorandi, ecc.), e quindi il cui rapporto giuridico con l'ateneo/ente abbia decorrenza non anteriore alla data di approvazione del progetto PRIN, potranno rendicontati nel progetto solo fino alla scadenza temporale del progetto stesso;
6. le voci di spesa (comprese quelle poste pari a zero in sede di rideterminazione) potranno subire variazioni in aumento o diminuzione in fase di esecuzione dei progetti, fermo restando l'obbligo di mantenere gli obiettivi individuati in sede di presentazione del progetto; ogni coordinatore di progetto sarà tenuto a segnalare al MIUR eventuali inadempimenti da parte delle singole unità operative di progetto;
7. il costo complessivo rendicontato a consuntivo da ogni singola unità di ricerca potrà subire variazioni in aumento o diminuzione rispetto a quanto preventivato in sede di rideterminazione; qualora tali variazioni dovessero risultare in aumento, il contributo del MIUR, resterà in ogni caso fissato al limite massimo stabilito in sede di rideterminazione; qualora, invece, tali variazioni dovessero risultare in diminuzione, il contributo del MIUR sarà ricalcolato nella misura massima del 70% di quanto effettivamente rendicontato;
8. condizione necessaria per l'imputazione di una spesa (qualunque essa sia) al progetto PRIN sarà la collocazione temporale compresa tra la data di approvazione del progetto e la data di scadenza del progetto;
9. l'elenco nominativo del personale associato al progetto sarà contenuto per ogni unità operativa in apposita "scheda" messa a disposizione sul sito Cineca. Inserimenti e cancellazioni di personale che non rivestano il ruolo di responsabili di unità operative saranno consentiti in qualsiasi momento (fino alla conclusione del progetto) senza necessità di preventiva autorizzazione da parte del MIUR. Per il rispetto del principio di alternanza, tuttavia, il personale di ruolo inserito all'atto della presentazione della domanda, ancorché escluso successivamente dal progetto (per qualsiasi motivo), non potrà comunque presentare progetti o partecipare ad alcun progetto nel bando successivo; analogamente il personale di ruolo inserito in fase di esecuzione del progetto non potrà presentare progetti o partecipare ad alcun progetto nel bando successivo, né potrà far parte di alcun altro progetto del bando precedente o di quello in corso;
10. in fase di esecuzione, la modifica dell'elenco nominativo del personale associato all'unità operativa (escluso il responsabile di unità) sarà considerato come automaticamente ammissibile, coi vincoli di cui al precedente punto 9;

11. la sostituzione di un responsabile di unità operativa per cessazione dal servizio, prolungato impedimento o trasferimento in altra sede, sulla base di motivata proposta formulata dallo stesso responsabile (ovvero dal coordinatore di progetto, nell'impossibilità a provvedere da parte del responsabile stesso) sarà sottoposta a preventiva autorizzazione da parte del MIUR (sentito il coordinatore di progetto), previa valutazione delle relative motivazioni ed acquisito l'assenso del sostituto; in ogni caso, il responsabile sostituito non potrà partecipare al successivo bando PRIN, per garantire il rispetto del principio dell'alternanza, né il sostituto potrà far parte di un progetto PRIN del bando in corso o di quello precedente o di quello successivo;

12. la sostituzione di un coordinatore di progetto sarà sottoposta a preventiva autorizzazione da parte del MIUR, e sarà concessa solo per gravi motivi, sulla base di apposita proposta formulata dallo stesso coordinatore (ovvero, nell'impossibilità a provvedere da parte del coordinatore, a maggioranza, dai responsabili delle unità di ricerca; ovvero ancora, sempre nel caso di impossibilità a provvedere da parte del coordinatore, e qualora non sia possibile raggiungere una maggioranza dei responsabili delle unità di ricerca, dal Rettore dell'Ateneo di appartenenza del coordinatore), previo assenso del nuovo coordinatore designato; in ogni caso, il coordinatore sostituito non potrà partecipare al successivo bando PRIN, per garantire il rispetto del principio dell'alternanza, né il sostituto potrà far parte di un progetto PRIN del bando in corso o di quello precedente o di quello successivo;

13. il trasferimento di un responsabile di unità operativa potrà comportare o il trasferimento dei fondi dall'Ateneo/Ente di origine all'Ateneo/Ente di destinazione o la eventuale sostituzione del responsabile in seno all'unità operativa originaria; in ognuno di questi ultimi due casi, sulla base di motivata proposta formulata dallo stesso responsabile (sentito il coordinatore di progetto), sarà necessaria la preventiva autorizzazione del MIUR, previa valutazione delle motivazioni addotte; nel primo caso, oltre ad essere comunque acquisito l'assenso degli atenei/enti interessati, dovrà essere verificata dal MIUR l'assenza di impegni irrevocabili già assunti dall'ateneo di origine sullo stesso progetto, mentre nel secondo caso, dovrà essere acquisito l'assenso del sostituto. In ogni caso, il responsabile sostituito non potrà partecipare al successivo bando PRIN, per garantire il rispetto del principio dell'alternanza, né il sostituto potrà far parte di un progetto PRIN del bando in corso o di quello precedente o di quello successivo;

14. in nessun caso sarà consentito apportare modifiche agli obiettivi originari del progetto;

15. i finanziamenti ministeriali verranno erogati in unica soluzione.

SPECIFICHE SULLE SINGOLE VOCI DI SPESA

Per le singole voci di spesa, fatto sempre salvo il diritto del MIUR di valutare l'ammissibilità, la congruità e la pertinenza delle singole spese in base alla documentazione presentata, valgono le seguenti regole generali.

A) SPESE DI PERSONALE

Saranno considerate ammissibili le spese relative alle sottoindicate voci, con l'avvertenza che la voce A.1 contribuirà, per ogni unità operativa, a formare il cofinanziamento dell'Ateneo/Ente nel limite del 30% del costo relativo alla stessa unità operativa, e che pertanto, per ogni unità operativa, tale voce non potrà risultare superiore al citato limite del 30%.

A.1 – Personale dipendente

Questa voce potrà comprendere il personale con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendente dall'Ateneo/Ente cui afferisce l'unità di ricerca, che risulti direttamente impegnato nelle attività di ricerca. Il costo relativo sarà determinato in base all'impegno temporale dedicato al progetto e sarà valorizzato come di seguito indicato:

- per ogni persona impegnata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti); sarà successivamente determinato il costo mensile lordo semplicemente dividendo il costo annuo lordo per 12 mesi lavorativi annui (considerati equivalenti a 1500 ore);

- il costo da imputare al progetto sarà computato moltiplicando il costo mensile lordo per il numero di mesi persona effettivamente dedicati al progetto.

I costi relativi a tale voce potranno comprendere anche quelli del personale dell'unità di ricerca che risulti dipendente da altra Università o Ente (anche non vigilato dal MIUR), nonché quelli relativi a personale, di qualunque provenienza, che risulti comandato o distaccato presso l'Università/Ente cui afferisce l'unità di ricerca.

A.2 – Personale non dipendente appositamente da reclutare

Questa voce potrà comprendere il personale che (esclusivamente e direttamente con l'università/ente cui afferisce l'unità di ricerca) risulti titolare di:

- contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- assegno di ricerca
- borsa di dottorato di ricerca

Il personale in argomento dovrà essere direttamente impegnato nelle attività di ricerca.

I contratti ed i bandi dovranno contenere, in linea generale, l'indicazione dell'oggetto e della durata del rapporto, della remunerazione prevista, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione.

Il costo ammissibile sarà determinato secondo le stesse procedure di cui al punto A.1.

Il personale non dipendente già titolare di contratto precedentemente all'avvio del progetto potrà essere rendicontato solo a costo zero.

B) - SPESE GENERALI

L'importo della voce in oggetto sarà calcolato forfetariamente nella misura del 60% dell'ammontare dei costi per il personale di cui al precedente punto A).

E' importante sottolineare che le spese generali, proprio per la loro natura forfetaria, non dovranno essere in alcun caso dettagliate, né sarà necessario predisporre per tale voce un'apposita documentazione.

Detto forfait si intenderà riferito, in linea generale, a tutti quei costi, comunque connessi con l'attività di ricerca, non collocabili nelle altre voci di spesa. A puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il forfait del 60% potrà essere utilizzato per coprire i costi relativi alle voci sotto indicate (ma potrà essere altresì utilizzato anche per eventuali ulteriori esigenze come, ad esempio, per far fronte alla differenza tra i costi d'acquisto dell'attrezzatura e i costi imputati al progetto in base al criterio dell'ammortamento):

- personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretarie e simili);
- funzionalità ambientale (es. vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari ecc.);
- funzionalità operativa (es. posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotocopie, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, ecc.);
- assistenza al personale (es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, coperture assicurative ecc.);
- funzionalità organizzativa (es. attività direzionale non tecnico-scientifica, contabilità generale, acquisti ecc.);
- missioni e viaggi sul territorio nazionale;
- spese per corsi, congressi, mostre, fiere il cui svolgimento sia in data successiva alla data di scadenza del progetto (costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc.);
- costi generali inerenti ad immobili ed impianti (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc.), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca;
- costi sostenuti per informazione e pubblicità, ivi incluse le spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi;
- costo delle pubblicazioni;
- eventuali oneri per fidejussioni, consulenze ed assistenze legali e/o amministrative, etc.
- eventuali oneri fiscali e/o contributivi

C) ATTREZZATURE, STRUMENTAZIONI E PRODOTTI SOFTWARE

In questa voce verranno incluse le attrezzature e le strumentazioni ed il software di nuovo acquisto. Il costo sarà commisurato all'importo di fattura più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, secondo l'applicazione della seguente formula:

$$C = (M/T) \times F$$

M = mesi di utilizzo effettivo dell'attrezzatura o della strumentazione o del prodotto software nell'ambito del progetto;

T = tempo di deprezzamento pari a 36 mesi;

F = costo dell'attrezzatura o strumentazione o prodotto software indicato in fattura (più eventuale imballo, trasporto, installazione e dazi doganali).

Nel caso in cui le attrezzature, le strumentazioni ed i prodotti software siano utilizzati contemporaneamente anche in altri progetti, il costo come sopra determinato dovrà essere ulteriormente corretto, sempre in linea generale, come segue:

$$Q = C \times P$$

dove P rappresenta la percentuale di utilizzo dell'attrezzatura o della strumentazione o del prodotto software nel progetto di ricerca.

D) SERVIZI DI CONSULENZA E SIMILI

In questa voce dovranno essere rendicontate tutte le attività non reperibili in Ateneo/Ente commissionate dall'unità di ricerca e svolte da terzi affidatari (cioè da soggetti, pubblici o privati, diversi dall'Università/Ente cui afferisce l'unità di ricerca) e ricadenti nelle fattispecie seguenti:

- Consulenze scientifiche e/o collaborazioni scientifiche (anche occasionali) rese da persone fisiche o da qualificati soggetti con personalità giuridica privati o pubblici, e regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido, che dovrà contenere, in linea generale, l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo previsto. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura/parcella al lordo dell'IVA.
- Rimborsi per viaggi e soggiorni dei consulenti scientifici: potranno essere rendicontate sotto tale voce anche le spese relative ai rimborsi per viaggi e soggiorni dei consulenti scientifici presso la sede dell'unità di ricerca, purché preventivamente autorizzate e/o richieste dal responsabile dell'unità di ricerca per motivi di carattere tecnico-scientifico strettamente correlati con lo svolgimento delle attività previste nel progetto, e ciò anche nel caso in cui la consulenza scientifica venga prestata a titolo gratuito ("*visiting professors*").
- Prestazioni di servizi di tipo non scientifico rese da persone fisiche o da soggetti aventi personalità giuridica. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al lordo dell'IVA.
- Acquisizione di brevetti, know-how, diritti di licenza. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al lordo dell'IVA

E) ALTRI COSTI DI ESERCIZIO

Costi ammissibili: In questa voce dovranno essere rendicontate le spese per l'acquisto di materie prime, componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico (per esempio reagenti), per colture ed allevamento (ad esempio per ricerche di interesse agrario), nonché per corsi, congressi, mostre e fiere, il cui svolgimento avvenga nel periodo di vigenza del progetto.

Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al lordo dell'IVA.

In questa voce dovranno rientrare anche tutte le spese sostenute per missioni all'estero, anche finalizzate alla partecipazione a *stages* inerenti il progetto, oppure inerenti ad un eventuale anno sabbatico del responsabile di unità, che abbia inizio e fine durante il periodo di vigenza temporale del progetto. In quest'ultimo caso, peraltro, è opportuno che tali spese siano contenute, indicativamente, entro il 30% del costo relativo all'unità operativa interessata.

In generale, per le missioni all'estero ordinarie, i costi sostenuti potranno essere riconosciuti se la missione sarà autorizzata dal responsabile dell'unità di ricerca del progetto e formalizzata in una lettera d'incarico in cui dovrà essere identificata la persona che va in missione, il periodo di missione ed i motivi scientifici che dovranno essere legati alle sole attività previste nel progetto.

Costi non ammissibili: Non potranno rientrare invece in questa voce, in quanto già compresi nel forfait delle

spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa, ad esempio: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), carta per stampanti, toner, cancelleria, ecc., né le missioni all'interno del territorio nazionale. Non saranno riconosciuti in alcun caso i costi relativi a mobili e arredi.

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE E DEI PROGETTI

Le domande di cofinanziamento, redatte sia in italiano sia in inglese, dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica (accedendo al sito <http://prin.miur.it> tramite "user name" e "password"), a partire dal 7 gennaio 2013 ed entro il termine indicato nel bando, e per il tramite di apposita modulistica predisposta dal MIUR e dal CINECA.

Il sistema informatizzato, eseguite le necessarie verifiche, restituirà un numero di protocollo (CIP) che identificherà il progetto per tutto il suo iter.

E' indispensabile che il Coordinatore scientifico indichi l'indirizzo di posta elettronica suo e di tutti i responsabili di unità, poiché a tale indirizzo (le cui variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al CINECA) il sistema automaticamente indirizzerà tutte le comunicazioni.

RIDETERMINAZIONE DEI COSTI

Il contributo totale assegnato ad ogni progetto sarà comunicato al relativo Coordinatore scientifico che provvederà ad indicare al Ministero le quote da ripartire tra le singole unità operative.

Per i progetti ammessi al contributo, il Ministero, subito dopo la ripartizione dei fondi tra le unità operative, comunicherà ai Rettori degli Atenei e ai Presidenti degli Enti di ricerca coinvolti nei progetti, ciascuno per la parte di propria competenza, la quota di finanziamento spettante ad ogni unità operativa.

Non potrà essere presa in considerazione, in tale fase, sia pure a fronte di un finanziamento concesso inferiore a quello richiesto, una riduzione degli obiettivi di progetto rispetto a quelli originari indicati in sede di presentazione del progetto stesso, trattandosi di elementi posti a base del giudizio scientifico complessivo.

RELAZIONI E RENDICONTAZIONI FINALI

Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il Coordinatore scientifico nazionale compilerà una relazione scientifica conclusiva sui risultati di ricerca ottenuti e la trasmetterà con modalità telematica al MIUR.

La relazione dovrà contenere l'elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca con l'indicazione di provenienza del finanziamento.

Il Coordinatore scientifico avrà la responsabilità scientifica del progetto e sarà quindi responsabile dell'attuazione del progetto nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda, ma dalla responsabilità scientifica del Coordinatore resterà distinta la responsabilità delle singole unità di ricerca, per tutto quanto concerne la gestione operativa dei contributi ad esse assegnati.

La rendicontazione contabile sarà effettuata, nel rispetto del "criterio di cassa", mediante apposita procedura telematica, dai responsabili di unità e dal Coordinatore nazionale (che ne assumeranno, ognuno per la propria parte, la relativa responsabilità) entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. E' importante, comunque, precisare che i titoli di spesa dovranno essere emessi entro e non oltre la data della scadenza del progetto.

Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, ogni rendicontazione è altresì assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture degli Atenei e degli Enti di ricerca.

Il Ministero procederà a verifiche a campione delle rendicontazioni, richiedendo alle Università o agli Enti interessati le relative documentazioni contabili e riservandosi l'adozione dei provvedimenti indicati nel bando in caso di accertata difformità delle rendicontazioni rispetto alle norme di legge e/o regolamentari.

In ogni caso dovrà essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale).

In caso di rendiconto inferiore a quanto stabilito nella rideterminazione, ovvero in caso di discordanza tra le rendicontazioni e le risultanze delle verifiche, il MIUR potrà procedere in qualunque momento al recupero di quanto eventualmente erogato in eccedenza agli atenei/enti, anche ricorrendo a compensazioni sui futuri fondi PRIN o su altri fondi (fatta salva ogni possibile azione, nei confronti di eventuali responsabili, per fatti rilevanti dal punto di vista civile e/o penale).